

CITTA' DI SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
SETTORE I - AMMINISTRATIVO DI STAFF

Decreto n. 6

Saluzzo, 20/01/2020

OGGETTO: Nomina componenti Nucleo di Valutazione del Comune di SALUZZO.

Il Sindaco

Richiamati gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, come introdotti dal d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, in legge 213/2012 che disciplinano la tipologia dei controlli interni degli enti locali;

Richiamati gli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che disciplina il sistema di misurazione e di valutazione della performance;

Richiamato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i.;

Rilevato che i controlli interni possono essere disciplinati dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Richiamato il vigente Regolamento sugli Uffici e sui Servizi, che dall'articolo 46 all'articolo 51 disciplina il sistema di valutazione permanente dei dirigenti e dei dipendenti dell'ente;

Richiamata in particolare la disposizione contenuta all'art. 49 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede il nucleo di valutazione, quale soggetto deputato alla valutazione della performance individuale dei dirigenti ed alla valutazione della performance individuale dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

Ricordato come autorevole dottrina (cfr. Bertagna, Approfondimenti Publika, n. 60/2015), evidenzi che occorre tuttavia sottolineare che, come anche sostenuto dall'ANAC (delibera n. 12 del 27.2.2013), per quanto riguarda la nomina, anziché del nucleo, dell'organismo di valutazione, quest'ultimo risulta essere facoltativo per gli enti locali che applicano il TUEL. Oggi, la scelta non può quindi che spettare alla singola amministrazione che, in sede regolamentare, potrà prevedere il mantenimento dei nuclei di valutazione già esistenti, sulla base dell'autonomia riconosciuta a tali enti. L'articolo 14 in esame non è, infatti, norma di diretta applicazione per le autonomie territoriali. A dirlo è stato lo stesso d.lgs. 150/2009 che, all'articolo 16 e all'articolo 74, non fa esplicito riferimento alla disposizione che riguarda l'introduzione dell'OIV. La scelta è allo stesso tempo ovvia e chiara. Agli enti locali non si applica il sistema dei controlli interni di cui al d.lgs. 286/1999, bensì quello direttamente previsto all'interno del TUEL e, nello specifico, dall'articolo 147. È chiaro intento della riforma mantenere in vita tale sistema che, di fatto, non è stato né disapplicato né abrogato, ma soltanto riformato dal sopra citato d.l. 174/2012, lasciando piena autonomia alle amministrazioni locali. Il tema è stato peraltro ben chiarito da una nota ricognitiva dell'ANCI: – qualora le amministrazioni optino per la costituzione ex novo di un organismo deputato alla valutazione oppure riformino i preesistenti nuclei di valutazione, istituendo organi espressamente qualificati come OIV, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), dotandoli espressamente, tramite il richiamo all'art. 14 del d.lgs. 150/2009, delle funzioni ivi rassegnate, le stesse sono tenute ad applicare nel dettaglio le previsioni recate dall'art. 14 medesimo e a conformarsi alle indicazioni contenute nelle deliberazioni ANAC (n. 4/2010, n. 107/2010, n. 12/2013), nonché a richiedere il parere preventivo dell'Autorità, prima di procedere ad affidare l'incarico ai singoli componenti; –

qualora, invece, le amministrazioni riformino i preesistenti nuclei di valutazione o istituiscano ex novo i soggetti deputati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), d.lgs. 150/2009 e coerentemente con la ratio complessiva del d.lgs. 150/2009 – nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare – non richiamino espressamente, in applicazione, l'art. 14 del d.lgs. 150/2009, optando, invece, per una diversa denominazione ed articolazione funzionale, non sono tenute ad applicare le previsioni di dettaglio recate dall'art. 14 e le relative indicazioni interpretative fornite nelle citate deliberazioni dell'ANAC. A questo punto, l'ente locale è stato posto di fronte ad una scelta. Continuare a mantenere o costituire ex novo il nucleo di valutazione, definendone autonomamente l'articolazione della composizione ed assegnandogli funzioni anche differenziate rispetto a quelle previste dal citato articolo 7, ma comunque nel rispetto dei principi da questo definiti, oppure nominare l'OIV, non potendo però, in tal caso, prescindere dall'applicazione in toto delle regole e delle condizioni previste dall'articolo 14;

Richiamata la disposizione contenuta all'art. 50 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina come segue la composizione e la nomina del nucleo di valutazione:

1. *Il nucleo di valutazione è composto dai numero 3 membri, nominati dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto valutazione. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.*
2. *I membri del nucleo di valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*
 - I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;*
 - Esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro del nucleo di valutazione, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali;*
 - Possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni;*
3. *L'importo del compenso da corrispondere ai membri del nucleo di valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina dirigenziale. La durata del nucleo è coincidente al mandato del Sindaco, salvo revoca.*
4. *Il nucleo di valutazione si riunisce ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti e decide a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione senza formalità del nucleo e dirige i lavori della seduta.*
5. *Il responsabile dell'area amministrativa/risorse umane assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al funzionamento del nucleo di valutazione.*
6. *E' facoltà dell'amministrazione adottare uno specifico regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione ad integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. "";*

Rilevato che l'art. 49 del Regolamento disciplina i compiti e le funzioni del nucleo di valutazione come segue, a cui devono aggiungersi le competenze ulteriormente stabilite da norme di legge successive, non contemplate nel regolamento citato:

Art. 49 – Nucleo di valutazione interno

1. *Al sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009 alle autonomie territoriali, è individuato un nucleo di valutazione con le seguenti finalità:*
 - Valutazione della performance individuale dei dirigenti,*
 - Valutazione della performance individuale dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa e delle alte professionalità ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/3/1999;*
 - Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. 150/2009;*

- *Verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 38 del presente regolamento,*
- *Collaborazione con l'amministrazione e con i dirigenti per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;*
- *Certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 e comma 4 del medesimo contratto;*
Collabora alla predisposizione dei parametri di riferimento della valutazione e relativi alla efficace ed efficiente gestione degli obiettivi;
Cura l'informazione al dirigente interessato dei parametri di valutazione e degli obiettivi, generali e particolari;
Provvede, prima della definitiva formalizzazione di una valutazione anche parzialmente negativa, all'acquisizione, in contraddittorio, delle deduzioni del dirigente interessato, che potrà farsi assistere da una persona di fiducia;
Propone al Sindaco, in caso di valutazione negativa, l'adozione di uno tra i provvedimenti contrattualmente previsti in tale ipotesi;
Trasmette l'esito delle valutazioni all'Ufficio competente per la sua conservazione nel fascicolo personale, al fine di tenerne conto nell'affidamento degli incarichi.”;

Rilevato che i contratti collettivi del comparto prevedono sia per la dirigenza che per il personale non dirigente, il collegamento tra il salario accessorio e la valutazione delle prestazioni, dei risultati, delle competenze, e che il sistema di performance vigente presso l'ente prevede che per la valutazione del segretario, provveda il Sindaco con l'ausilio dei componenti esterni del nucleo di valutazione;

Atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 13.3.2019, si è provveduto all'integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi con gli articoli da 10 bis a 10 octies, relativi ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa come determinati ai sensi dell'art. 14 del ccnl 21.5.2018;

Richiamato il decreto n. 50/2015 di nomina dell'attuale nucleo;

Dato atto che la scadenza del nucleo era prevista fino alla fine del mandato del Sindaco, e che con decreto del Sindaco n. 101 in data 12.6.2019 si è confermata l'attività del nucleo come composto fino al termine dell'esercizio;

Dato atto che è stato avviato il lavoro di ridefinizione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali, con approvazione della metodologia, in accordo con il nucleo, e si deve provvedere a completarlo con la pesatura delle singole posizioni dirigenziali, con l'opportunità che a ciò provveda lo stesso nucleo di valutazione che ha avviato tali operazioni;

Considerato inoltre che vi è stato cambio di titolarità della segreteria comunale a partire dal mese di luglio, e che nell'ottica di continuità operativa sarebbe importante che, stante già la modifica di un componente del nucleo, per lo meno gli altri membri rimanessero invariati, assicurando continuità e coerenza nell'impostazione degli atti, ai fini anche di unitarietà nel sistema della performance dell'ente;

Dato atto che gli attuali componenti esterni del nucleo, sono stati individuati a seguito di avviso pubblico, e sulla base di un criterio di proposta economica, subordinata alle caratteristiche professionali ed esperienziali come definite;

Dato atto della disponibilità come confermata dai componenti esterni del nucleo;

D e c r e t a

1. **Di confermare** nella propria attività, fino a termine mandato amministrativo del Sindaco, componenti esterni del nucleo di valutazione nominati con decreto n. 50/2015, sigg.ri: ALASONATTI Eligio, ALASONATTI Valeria, facenti parte della Società Dialogos s.a.s. di Eligio Alasonatti & C. di Susa (To);

2. **Di confermare** il Segretario Generale del Comune di Saluzzo nel ruolo di Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Saluzzo;
3. **Di confermare** il compenso, individuale, dovuto ai soli componenti esterni in euro **2.928,00 annui** per ciascuno, comprensivo delle spese di trasferta e dell'IVA.
4. **Di disporre** che il presente decreto venga trasmesso agli interessati a cura dell'Ufficio Risorse Umane.

IL SINDACO
Mauro Calderoni

